



ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA (TN)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 52 di data 19 giugno 2015

OGGETTO:

Affido incarico di collaborazione occasionale, ai sensi dell'art. 39-duodecies del Capo I bis della L.P.19 luglio 1990, n. 23, alla signora Giulia Antonioni, nell'ambito del progetto "Vocabolar Ladin Fascian"

IL DIRETTORE

- visto il Documento Programmatico per l'anno 2015, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 di data 19 dicembre 2014, ed in particolare l'allegato n.1 "Progetto Volf – Vocabolar Ladin Fascian – Un thesaurus lessicografico per il ladino di Fassa", di valenza biennale, nel quale è stata programmata la realizzazione di un "Vocabolario della lingua ladina di Fassa", che raccolga e documenti l'intero patrimonio lessicale del ladino fassano, in tutte le sue varietà locali, utilizzando tutte le sue manifestazioni – scritte e orali – di cui possediamo la documentazione;
- considerato che per procedere concretamente alla realizzazione di detto progetto si rende necessaria l'informatizzazione di testi ladini significativi per lo studio del lessico patrimoniale, redatti da personalità legate alla cultura tradizionale nei decenni che vanno dal secondo dopoguerra sino agli anni '80, antecedenti quindi alla fase di standardizzazione valliva;
- effettuata una reale ricognizione presso i servizi dell'Istituto ed accertato che il personale avente la professionalità idonea per svolgere questo tipo di incarico, non è disponibile in quanto il funzionario linguistico dott.ssa Bortolotti Evelyn è assente per maternità e gli altri addetti al servizio risultano già notevolmente impegnati nelle altre attività facenti capo al servizio, quali, l'attività di ricerca e divulgazione, l'attività editoriale e la gestione della biblioteca e archivi;
- verificato che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi che questo ente si è posto nell'ambito del progetto "Vocabolar Ladin Fascian" risulta indispensabile rivolgersi a personale esterno all'amministrazione che, anche se non in possesso di titolo di studio specialistico, abbia soprattutto una competenza ed una conoscenza specifica della lingua e cultura ladina che gli permetta di comprendere e lavorare in maniera agevole su testi in lingua ladina;
- letta attentamente la circolare della PAT prot. n. 2123/GEN/08/D319/SF/FG/LUC di data 5 novembre 2008 con la quale è stato inviato l'aggiornamento del testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, n. 23;
- accertato che l'art. 39 duodecies della legge provinciale n. 23 di data 19 luglio 1990, prevede la possibilità di affidare motivatamente incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi in materia di lavoro, ove non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere ordinario;
- preso atto che la sig.ra Giulia Antonioni [REDACTED] ha presentato il curriculum vitae comunicando informalmente la disponibilità a svolgere un incarico di collaborazione occasionale in ambito linguistico nel mese di luglio 2015;
- verificato, attraverso un colloquio condotto in lingua ladina dal Direttore, che la suddetta sig.ra possiede le competenze necessarie per svolgere le mansioni richieste da questo istituto;
- con nota prot. N. 990/2015 di data 18 giugno 2015 si è provveduto a proporre alla signora Giulia Antonioni di Soraga un incarico di collaborazione occasionale per il lavoro di informatizzazione dei testi in ladino fassano contenuti nel corpus dei manoscritti inediti di Simonn de Giulio che si presume richieda un impegno temporale di circa 130 ore che potranno essere svolte nel periodo dal 1 al 31 luglio 2015 a fronte di un compenso lordo di € 1.250,00;
- verificato che la signora Antonioni si è dichiarata disponibile ad accettare la collaborazione proposta, allegando la dichiarazione attestante la non sussistenza di alcuna delle ipotesi di

incompatibilità previste dal comma 3, art. 39 septies e art. 39 novies della l. p. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. nonché dall'art. 53 bis della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 così come risulta dalla dichiarazione sostitutiva ns. prot. n. xx/2015 del 19 giugno 2015;

- acquisita pertanto la documentazione prevista dall'art. 39 octies comma 1 lettere a), b), c) e d) della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
- concordato con la stessa che l'incarico si svolgerà presso la residenza della collaboratrice;
- ritenuto il compenso concordato, congruo in considerazione al titolo di studio posseduto, alla prestazione ed all'impegno temporale richiesto;
- ritenuto inoltre che venga rispettato il limite massimo previsto dal testo coordinato sopra citato, a valere per la professionalità equiparabile a quella della collaboratrice;
- verificato che ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, la collaboratrice non ha in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto;
- tenuto conto che l'incarico sopra descritto viene affidato in base al capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
- visto lo schema di contratto allegato, che del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale, da stipulare con la signora Giulia Antonioni;
- visto il regolamento "Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del Dirigente dell'Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)", approvato con deliberazione n. 23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000;
- viste le direttive in materia di personale e di contratti di collaborazione per il periodo 2014-2016 approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 di data 8 settembre 2014, successivamente modificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 del 22 dicembre 2014 ed in particolare la parte I, lettera B che recita: *per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca o per progetti legati all'attività istituzionale dell'Ente, cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento, dal confronto della spesa va esclusa la parte di spesa in cofinanziamento.*;
- visto il progetto speciale "Vocabolar Ladin Fascian" e ritenuto che gli obiettivi che lo stesso persegue siano sicuramente da ricondurre ad attività istituzionale dell'ente;
- accertato che il progetto ha ottenuto il finanziamento della Regione Autonoma Trentino Alto Adige dell'importo di € 60.000,00 (delibera Giunta Regionale n. 77 di data 22.04.2015), a fronte di una spesa ammessa pari ad € 79.900,00, dunque risulta finanziato per quasi il 75% da soggetto esterno alla Provincia Autonoma di Trento;
- ritenuto pertanto che la spesa relativa al contratto di collaborazione da stipulare con la signora Giulia Antonioni debba essere esclusa dalla spesa complessiva per incarichi di collaborazione;
- visto il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 ed il relativo documento tecnico di accompagnamento e specificazione del Bilancio 2015-2017, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 di data 19 dicembre 2014;

- visto il programma degli interventi esercizio finanziario 2015 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 42 di data 19 dicembre 2014;
- accertata la disponibilità di fondi al capitolo 337 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015;

determina

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 39-duodecies del Capo I bis della L.P. 23/90, alla signora Giulia Antonioni [REDACTED] [REDACTED] l'incarico concernente l'informatizzazione dei testi in ladino fassano contenuti nel corpus dei manoscritti inediti di Simon de Giulio che si presume richieda un impegno temporale di circa 130 ore che potranno essere svolte nel periodo dal 1 al 31 luglio 2015 nell'ambito del progetto "Vocabolar Ladin Fascian";
2. di stabilire che il perfezionamento dell'incarico di cui al punto 1 avverrà secondo lo schema di contratto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di fissare il compenso relativo all'incarico di cui al punto 1, in € 1.250,00;
4. di corrispondere alla signora Giulia Antonioni il compenso di cui al precedente punto 3), non soggetto ad I.V.A. a norma dell'art. 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni, su richiesta in un'unica soluzione dietro presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell'avvenuta regolare prestazione d'opera;
5. di dare atto che l'incarico conferito alla signora Antonioni verrà svolto presso la residenza della collaboratrice;
6. di dare atto inoltre che tale incarico si configura come lavoro autonomo occasionale in quanto non supera i trenta giorni e l'importo non è superiore ad € 5.000,00;
7. di far fronte alla spesa complessiva prevista di € 1.356,25 per l'incarico di cui al precedente punto 1., comprensivo degli oneri riflessi, al cap. 337 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2015;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5) tramite gli elenchi previsti dall'art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.



IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti -

Allegato: schema di contratto di collaborazione

CERTIFICATO DI PRENOTAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 14.09.79, n. 7 e successive modificazioni

CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
337	2015	249	1.356,25

Vigo di Fassa, 19 giugno 2015



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Marianna Defrancesco

Per copia conforme all'originale

Vigo di Fassa,

IL DIRETTORE
dott. Fabio Chiocchetti

SCHEMA DI CONTRATTO

Tra l'Istituto Culturale Ladino, con sede in Vigo di Fassa, Strada de la Pieif, 7, C.F. 00379240229, (di seguito denominato "ICL"), rappresentato da:

- dott. Fabio Chiochetti, [REDACTED], che interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore dell'ICL;

e

- si.ra Antonioni Giulia, [REDACTED]

premesse

che con determinazione del Direttore n. XX di data xx giugno 2015 l'ICL ha affidato alla sig.ra Giulia Antonioni un incarico di collaborazione occasionale,

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del Contratto)

L'ICL affida alla si.ra Antonioni Giulia, [REDACTED] (di seguito denominato collaboratore) che accetta, un incarico di collaborazione occasionale avente ad oggetto l'informatizzazione dei testi in ladino fassano contenuti nel corpus dei manoscritti inediti di Simon de Giulio che si presume richieda un impegno temporale di circa 130 ore, che potranno essere svolte nel periodo dal 1 al 31 luglio 2015 nell'ambito del progetto "Vocabolar Ladin Fascian";

Articolo 2

(Qualificazione, tempi, durata della collaborazione)

Le sottoscritte parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto e quindi l'attività del collaboratore al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione. Il presente contratto è sottoscritto ai sensi dell'art. 39-duodecise della L.P. 23/1990.

La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 1 luglio 2015 e dovrà essere conclusa entro il 31 luglio 2015, fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.

Articolo 3

(Esecuzione della prestazione)

Il collaboratore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività. In particolare si specifica che il collaboratore:

1. non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione, salvo il necessario coordinamento programmatico e generale esercitato dalla Direzione di questo istituto al fine di utilizzare compiutamente la sua prestazione professionale e pertanto svolgerà la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa operativa, negli orari che andrà autonomamente a determinare e senza alcun vincolo logistico;
2. dovrà svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'ente si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria al consulente, al fine di agevolare lo stesso nello svolgimento dell'attività sopraindicata e a fornire al soggetto incaricato tutto il materiale informativo in suo possesso che dovesse risultare necessario ai fini di un più agevole svolgimento dell'incarico.

Articolo 4

(Obbligo di riservatezza e di correttezza)

E' fatto divieto al collaboratore di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

L'ICL e il collaboratore si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) e della l.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) il collaboratore si impegna a rendere una dichiarazione in merito all'inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014.

Articolo 5

(Corrispettivo)

L'ICL si impegna a versare al collaboratore, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, un compenso lordo pari a 1.250,00. Le Parti espressamente riconoscono che gli importi indicati nel presente articolo sono comprensivi di tutto quanto spettante al collaboratore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Articolo 6

(Modalità e tempi di pagamento)

L'ICL corrisponderà al collaboratore la somma di cui al precedente art. 5, su richiesta in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento da parte della Direzione di questo istituto dell'avvenuta regolare esecuzione della prestazione.

Articolo 7

(Facoltà di recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione alla controparte almeno 15 (quindici) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del collaboratore, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'ICL in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'ICL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del collaboratore.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato ed in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'amministrazione.

Articolo 8

(Clausola Penale)

Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del collaboratore nell'esatta esecuzione della prestazione, l'ICL quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.

Articolo 9

(Modifiche o integrazioni al contratto)

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

Articolo 10

(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

Il collaboratore cede all'ICL ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sul prodotto ottenuto, senza avere nulla a pretendere. L'ICL potrà liberamente utilizzare il risultato derivante dall'attività oggetto del presente contratto allo scopo di diffonderlo ed agevolarne la conoscenza.

Articolo 11

(Clausola di rinvio)

Per quanto non espressamente pattuito, le parti rinviando alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

Articolo 12

(Foro competente)

Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.

Per l'ISTITUTO CULTURALE LADINO

Dott. Fabio Chiocchetti

IL COLLABORATORE

sig.ra Giulia Antonioni

Vigo di Fassa,

Parte integrante alla determinazione del Direttore n. 52 del 19 giugno 2015

Vigo di Fassa, 19 giugno 2015

IL DIRETTORE
Dott. Fabio Chiocchetti -



